

Ma la *perfezione sociale*, voluta da Venezia, si manifesta, come s'è detto, nel campo dell'amministrazione della giustizia e dell'applicazione delle leggi. Uno Stato attivo come quello repubblicano, bisognoso di mezzi di lavoro e che in ogni forza umana vedeva normalmente un elemento per la prosperità generale, non poteva non dare e forgiare un assetto integrale protettivo per il comune benessere proprio in tempi nei quali altrove il sopruso e la violenza s'instauravano come regola.

In altra deliberazione si esige nei Provveditori l'*abilità capace di governare con rettitudine e sufficienza i nuovi sudditi* (1). Essi sono poi obbligati a fare visite nell'interno del territorio « per far goder specialmente ai poveri villici gli effetti della pietosa giustizia veneta » (2); debbono giudicare sommariamente, e « colla brevità possibile per divertire strusci, e i dispendi, e per far goder quel sollevo, al qual è diretta la Pubblica Mente », preferendo sempre le cause dei « miserabili, delle vedove e pupilli ».

Più tardi si decreta particolarmente che si deve « toglier qualunque sconcerto e fraude affinché la povertà, nell'obbligo di provvedere la stessa delle sue necessarie occorrenze, esigga il giusto delle proprie ragioni » (3).

Non possono le sentenze essere « reaudite », ma soltanto appellate con riguardo di « *non angustiari il termine per potersi difendere* » (4).

I condannati al carcere sono oggetto di particolari disposizioni, le quali gettano una luce di alta umanità nella storia delle istituzioni amministrative di Venezia nel prossimo Levante. I massimi magistrati sono tenuti a visitare i prigionieri, e, udendo « volentieri tutte le loro ragioni », debbono rendere giustizia ad ognuno, procurando però che « ...massime i poveri miserabili, siano sollevati... ». Tutti quelli che avessero meritato l'indulto avrebbero dovuto esser subito liberati, nè la relativa determinazione mai avrebbe potuto esser protratta (5).

Una istituzione di certo interesse è pur quella dell'*Avvocato dei Prigioni*, di cui si occupa il capitolo XCVI dello Statuto di Morea.

---

(1) Arch. S. Venezia, C. leggi, Napoli di Romania, c. 70, anno 1688.

(2) St. di Morea, Cap. XXXVII.

(3) Deliberazione in Pregadi, 1693. Il Capitolo LI dello Statuto di Morea riafferma la necessità di abbreviare anche i giudizi civili per « levar con ciò gli strusci, e dispendi ai Sudditi; tanto più che assuefatti (i sudditi) ad un giudizio sommario, sebbene tiranico e violento, come era quello degli Ottomani, ad ogni modo le dilungazioni, che sogliono praticarsi nei Fori del rimanente Stato, le riuscirebbero d'arezza ».

(4) Inappellabili sono le sentenze dei Provveditori fino a 25 Reali.

(5) St. di Morea, XCV.